



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA

composta dai magistrati:

| | |
|----------------------------|-------------------------|
| dott.ssa Maria Riolo | Presidente |
| dott. Mauro Bonaretti | Consigliere |
| dott.ssa Vittoria Cerasi | Consigliere |
| dott.ssa Maura Carta | Consigliere |
| dott.ssa Rita Gasparo | Referendario |
| dott. Francesco Liguori | Referendario |
| dott.ssa Adriana Caroselli | Referendario |
| dott. Francesco Testi | Referendario (relatore) |
| dott.ssa Iole Genua | Referendario |

nell'adunanza in camera di consiglio del 6 dicembre 2023 ha assunto la seguente

DELIBERAZIONE

sulla richiesta di parere del Comune di Flero (BS)

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (di seguito anche "TUEL");

VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (di seguito anche "TUSP");

VISTA la deliberazione del Comune di Flero (BS) n. 26 dell'11 ottobre 2023, recante "*affidamento in house providing della gestione del servizio integrato di igiene urbana igiene ambientale e acquisizione della partecipazione societaria in C.B.B.O. S.r.l.*", trasmessa a questa Corte ai sensi dell'art. 5, comma 3, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e assunta al protocollo generale Cdc 22989 del 13 ottobre 2023 e al protocollo pareri TUSP n. 36/2023;

VISTA la nota del magistrato istruttore, con la quale è stata chiesta la fissazione della camera di consiglio per la trattazione collegiale della questione entro il termine di sessanta giorni previsto dalla legge (SC_LOM - 25261 - Interno - 28/11/2023);

VISTA l'ordinanza con la quale la Presidente della Sezione ha disposto la trattazione nell'odierna adunanza;

UDITO il Relatore, dott. Francesco Testi;

PREMESSO

Con nota del 13 ottobre 2023 (SC_LOM - 0022989 in pari data) il Comune di Flero (BS) ha presentato a questa Sezione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 19 agosto 2016, n. 175, la deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 dell'11 ottobre 2023 (unitamente ai relativi allegati), recante *"affidamento in house providing della gestione del servizio integrato di igiene urbana igiene ambientale e acquisizione della partecipazione societaria in C.B.B.O. S.r.l."*.

CONSIDERATO

1. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, il comma 3 dell'art. 5 del d.lgs. n. 175/2016, come modificato dall'art. 11, comma 1, lettera *a*), numeri 1 e 2, della legge 5 agosto 2022, n. 118, delinea una peculiare attività di controllo di cui il legislatore individua i tempi, i parametri di riferimento e gli esiti (cfr. Sezioni riunite in sede di controllo, deliberazione n. 16/2022/QMIG del 3 novembre 2022), avente ad oggetto l'atto deliberativo di acquisizione della partecipazione e si indirizza alla motivazione del provvedimento.

Come chiarito fin dalla deliberazione di questa Sezione n. 161/2022/PAR del 25 ottobre 2022, i parametri di controllo dettati dalla norma in questione prescrivono, per taluni profili, una verifica di conformità a legge, per talaltri una verifica di conformità in termini di sana gestione finanziaria. Impongono una verifica di conformità a legge il parametro della compatibilità tra l'oggetto sociale e le finalità istituzionali dell'Ente, quello sulla compatibilità alla normativa eurounitaria in materia di aiuti di Stato e quello sul rispetto delle prescrizioni contenute negli artt. 7 e 8 TUSP.

Di contro, costituiscono parametri che interessano i profili di verifica di una sana gestione finanziaria quelli concernenti la convenienza economica e la sostenibilità finanziaria, anche sotto il profilo della gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato, nonché quello sulla compatibilità della scelta rispetto ai principi di efficienza, efficacia ed economicità.

Il rispetto di detti parametri deve essere principalmente rapportato all'onere motivazionale, gravante sull'Amministrazione che intende costituire una nuova società o acquisire partecipazioni in una società già costituita, onere che non è assolto quando l'atto deliberativo contiene mere ripetizioni del dato legale o affermazioni apodittiche. Al contrario, l'obbligo della motivazione può essere considerato compiuto anche se essa è sintetica, purché capace di disvelare l'iter logico e procedimentale attraverso il quale si è proceduto all'inquadramento della fattispecie nell'ipotesi astratta considerata dalla legge (cfr. Sez. contr. Lombardia n. 161/2022/PAR).

Segnatamente, l'art. 5, comma 3 TUSP impone alla Corte dei conti di verificare che il provvedimento adottato dall'Amministrazione contenga un'analitica motivazione in ordine ai seguenti profili:

- a) necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali (ex art. 4 TUSP);
- b) ragioni e finalità che giustificano la scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato;
- c) compatibilità con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;
- d) assenza di contrasto con le norme dei Trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese.

2. Per venire al caso di specie, va preliminarmente rilevato che l'operazione deliberata dal Comune di Flero trae origine dalla scadenza (31.10.2023) del pregresso

affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nel territorio comunale, a fronte della quale l'Amministrazione deve operare la scelta circa le modalità di affidamento del nuovo servizio.

Come richiamato dalla delibera in esame, a seguito di alcune interlocuzioni l'Ente intende quindi procedere tramite il modulo *in house providing*, assegnando il servizio in oggetto per 7 anni alla C.B.B.O. S.r.l., previo acquisto di una quota societaria pari all'1%. Viene perciò in rilievo una società a capitale interamente pubblico partecipata da 16 Comuni della Provincia di Brescia e già preposta alla gestione della raccolta e dello smaltimento dei relativi rifiuti, secondo lo schema del c.d. "controllo analogo".

Sulla scorta di tali elementi, in sede decisionale si delibera di *"approvare (...)* l'affidamento in house dei servizi di igiene urbana a C.B.B.O. S.r.l. del Comune di Flero per il periodo dal 1 gennaio 2024 sino a tutto il 31/12/2030, nei termini di cui alla proposta tecnica ed economica allegata alla presente deliberazione" e di *"acquisire una partecipazione pari al 1% dell'unica quota societaria nella società C.B.B.O. S.r.l. tramite aumento di capitale per un controvalore pari ad Euro 27.363,45"* (cfr. del. C.C. cit., pagg. 9-10), trasmettendo il provvedimento in esame alla Corte dei conti e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato (di seguito, per comodità, "AGCM").

Da ultimo, va rilevato che sono stati trasmessi a questa Corte anche i seguenti allegati, richiamati dalla determinazione amministrativa quale supporto motivazionale: relazione in merito all'acquisto della partecipazione; relazione in merito alla congruità dell'affidamento a CBBO S.r.l.; relazione illustrativa della scelta della modalità di gestione del servizio pubblico locale, ex artt. 14-31, d.lgs. n. 201/2022; relazione di "motivazione qualificata" ex art. 17, d.lgs. n. 201/2022; formulario per la comunicazione dell'atto deliberativo trasmesso all'AGCM ex art. 5, comma 3 TUSP (di seguito, per comodità, "Formulario TUSP AGCM"); schema di contratto con C.B.B.O. S.r.l.; statuto C.B.B.O. S.r.l.; parere favorevole dell'organo di revisione, ex art. 239, comma 1, lettera b), punto 3) TUEL.

3. Tanto premesso, si procede nel prosieguo all'analisi dell'atto deliberativo e degli allegati – che come noto ne costituiscono parte integrante, giusta l'art. 3, commi 1-3, L. n. 241/1990 – secondo i predetti parametri di controllo.

A) Osservanza delle regole di competenza e contenuto motivazionale (art. 8 del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175).

Risulta soddisfatto il parametro dettato dal combinato disposto dell'articolo 8, primo comma e 7, primo comma, lettera c), TUSP, essendo l'operazione di acquisto deliberata dal Consiglio Comunale.

Parimenti soddisfatto risulta il requisito dell'analitica motivazione dell'acquisizione della partecipazione, prescritto in virtù dell'art. 8, comma primo, dell'art. 7, comma secondo, e dell'art. 5, comma primo TUSP.

In aggiunta ai punti nodali sopra indicati al **§ 2)**, l'analisi congiunta della delibera C.C. n. 20/2023 e dell'allegato "Formulario TUSP AGCM" dimostra che:

i) l'Amministrazione dà conto del contenuto del servizio di gestione dei rifiuti, che attiene alla produzione di un servizio di interesse generale di rilevanza comunale. Sul piano dei costi, l'allegata "Relazione in merito alla congruità dell'affidamento *in house providing* a C.B.B.O. S.r.l." chiarisce che "il valore presunto dell'affidamento nell'arco dei sette anni risulta pari a 7.815.899 Euro dei quali 6.947.780 derivanti da corrispettivo comunale e i restanti da valorizzazione delle frazioni riciclabili" (pag. 23);

ii) parimenti, vengono declinate altresì le ragioni della stretta necessità della partecipazione societaria per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Amministrazione, vertendosi su un servizio pubblico locale ai sensi della Parte IV, Titolo I, capo III, d.lgs. n. 152/2006 (recante il c.d. "Testo unico dell'ambiente") e dell'art. 1, comma 2, lett. a) L.R. Lombardia n. 26/2003 ("Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche"), norme puntualmente richiamate dal corredo motivazionale;

iii) sono illustrati i profili concernenti l'asserita convenienza economica e la prospettata sostenibilità finanziaria della partecipazione (su cui v. *infra*);

iv) da ultimo, ai fini del rispetto della normativa sull'*in house providing*, la documentazione trasmessa si premura di chiarire la sussistenza dei profili del controllo

analogo anche in rapporto all'art. 192, d.lgs. n. 50/2016 (cfr. relazione ex art. 17 d.lgs. n. 201/2022, pag. 9 ss., nonché tabella a pag. 15 sul valore della produzione verso socie e verso terzi), specificando che *"l'oggetto sociale è (...) ristretto alla gestione dei pubblici servizi locali a favore degli enti locali soci e all'autoproduzione di beni e servizi strumentali agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni"* (cfr. in termini relazione cit., pag. 11, che rinvia all'art. 2, commi 1 e 3 dello Statuto C.B.B.O.). Lo stesso elaborato puntualizza che *"l'attività sociale principale è rivolta ai soli enti locali soci (...) con sede nelle province di Brescia e limitrofe"* (ibidem; cfr. artt. 2-3 Statuto cit.).

La Sezione prende pertanto atto dell'assolvimento dei suddetti obblighi motivazionali.

B) Adempimento dell'onere di motivazione analitica in ordine alla stretta necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, tassativamente indicate dalla legge.

Preliminarmente, va chiarito che nel contesto ordinamentale di razionalizzazione e riduzione del numero di società partecipate da soggetti pubblici delineato dal TUSP, la titolarità di partecipazioni societarie da parte delle pubbliche amministrazioni soggiace a un duplice vincolo finalistico (art. 4 TUSP): il primo è un vincolo di scopo, a carattere generale, individuato dal primo comma dell'art. 4, e comporta che la società che la P.A. intende partecipare sia in grado di erogare beni e servizi strettamente necessari al perseguimento delle finalità istituzionali; il secondo vincolo concerne l'attività, dovendo la società operare in uno dei tassativi ambiti elencati dai successivi commi del medesimo articolo 4.

Tale ultima disposizione definisce, quindi, il perimetro entro il quale può ritenersi ammissibile il ricorso allo strumento societario da parte delle amministrazioni pubbliche, a partire dalla regola generale – posta al comma 1 – del divieto di costituzione, diretta o indiretta, di *"società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali"*, nonché di acquisizione o mantenimento di partecipazioni, anche di minoranza, in tali società (cfr. Sez. reg. contr. Umbria, del. n. 14/2023/PASP).

Tanto premesso in linea generale, nel merito occorre richiamare i rilievi ed i riferimenti normativi già dedotti *sub 3.A.ii)*, cui si rinvia per sintesi.

Rappresenta infatti l'allegato denominato "Formulario TUSPP AGCM" che *"la società è funzionale ad esercire un servizio di interesse economico generale di cui è titolare il Comune ai sensi della legislazione nazionale e regionale, per la quale in Lombardia risultano i Comuni i soggetti competenti all'affidamento del servizio rifiuti"* (ivi, pag. 9).

Conseguentemente, l'onere argomentativo *in parte qua* deve ritenersi assolto.

C) Adempimento dell'onere di motivazione analitica in ordine a *"le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato"*.

Sotto il profilo della convenienza e della sostenibilità finanziaria della scelta partecipativa, questa Sezione ha avuto modo di precisare che la relativa valutazione si attegga diversamente nel caso di costituzione di una nuova società rispetto all'acquisizione di una partecipazione in una società già costituita, perché solo in quest'ultimo caso l'Amministrazione che intende acquisire la partecipazione ha il dovere di esaminare puntualmente gli ultimi bilanci di esercizio al fine di valutare che gli stessi non presentino ripetute perdite di esercizio. La stessa giurisprudenza ha chiarito che l'Ente per giustificare la convenienza economica della sua scelta di diventare socio dovrà, quanto meno, avvalersi dei parametri indicati dall'art. 20 TUSP in materia di razionalizzazione delle partecipazioni (cfr. del. n. 161/2022/PAR).

La giurisprudenza ha pure evidenziato come, in una accezione oggettiva, il concetto di sostenibilità finanziaria si riferisca alla capacità della società di garantire, in via autonoma e in un adeguato lasso temporale, l'equilibrio economico-finanziario attraverso l'esercizio delle attività che ne costituiscono l'oggetto sociale. In una accezione soggettiva, invece, la sostenibilità finanziaria dell'operazione deve apprezzarsi in relazione alla situazione finanziaria specifica dell'Ente pubblico interessato (così C. conti, deliberazione n. SS.RR. n. 16/2022/QMIG; nonché Sez. contr. Piemonte nn. 80 e 81/2023/PASP).

C.1) Ciò premesso, sul piano oggettivo gli allegati alla determinazione amministrativa specificano quanto segue.

In primo luogo, l'allegato "Formulario TUSP AGCM" chiarisce che *"la società non ha mai prodotto perdite di esercizio e non ha mai dovuto attivare procedure o piani di risanamento né ai sensi della normativa generale né ai sensi del TUSPP, con la distribuzione di dividendi ai soci in 4 degli ultimi 5 anni consuntivi"* (ivi, pag. 10).

L'Amministrazione si sofferma altresì sul profilo creditizio della società, il quale *"non presenta profili di particolare rischio, sia in virtù del fatto che la quasi totalità dei crediti sono nei confronti di utenti dei Comuni in regime di TARI corrispettiva adeguatamente coperti da accantonamenti su rischi in coerenza con le normative fiscali e la regolazione di settore che permette la valorizzazione dei crediti, pur con specifici limiti, nell'ambito della definizione tariffaria vigente"* (cfr. ancora "Formulario TUSP AGCM", pag. 10).

Ancora, lo stesso elaborato dà atto che *"nel triennio precedente alla presente relazione C.B.B.O. ha conseguito un fatturato medio di 15 milioni di Euro"* (ibidem, pag. 12).

Da ultimo, preme citare la *"Relazione in merito all'acquisto di una partecipazione in C.B.B.O. S.r.l."*, che al Par. 3.2 passa in rassegna i "Fondamentali economici e finanziari" della società (ivi, pag. 4 ss.), rimarcando che *"non risultano emerge[re] profili di criticità rilevanti, come evidenziato dall'andamento dei principali indici utilizzati per l'analisi dei rischi della crisi di impresa meglio sintetizzati nel prospetto"* ivi inserito.

A supporto delle conclusioni appena esposte, l'allegato in parola riporta anche la relazione sul governo societario predisposta in accompagnamento al bilancio 2022 (ibidem, pag. 6 ss.): *"i risultati complessivamente esprimono, in via strutturale, dati soddisfacenti anche con riferimento alle soglie e livelli di rilevanza di ciascun indice nel settore di riferimento (cfr. previsioni CNDC - Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti), con un andamento, oltremodo pluriennale, tale da non evidenziare allo stato situazioni di rischio e/o squilibrio. In particolare, si rappresenta inoltre che la società nel tempo non ha:*

- mai registrato alcuna gestione operativa negativa;
- mai registrato pertanto perdite d'esercizio, anche cumulate, al fine della valutazione strutturale del patrimonio netto aziendale;
- mai registrato nelle relazioni degli organi di controllo e del revisore legale elementi in grado di rappresentare dubbi sulla generale continuità aziendale".

In definitiva, appunta la Relazione, *"la partecipazione nella società non presenta profili di rischio in termini di sostenibilità economica e finanziaria della stessa e di conseguenti profili di*

rischio di crisi aziendale, con riferimento agli indicatori funzionali a tale verifica relativi alle recenti annualità e all'assenza di elementi che facciamo ritenere, in futuro, una modifica sostanziale, in peggioramento, di tali indicatori" (in termini, *"Relazione in merito all'acquisto di una partecipazione in C.B.B.O. S.r.l."*, pag. 14; in senso analogo depone anche la contestuale *"Relazione in merito alla congruità dell'affidamento in house providing a C.B.B.O. S.r.l."*, in merito ai *"fondamentali economici e finanziari"*, sub Par. 4.2, pag. 25 ss.).

Di conseguenza, la Sezione prende atto dell'avvenuto adempimento dell'onere di legge *in parte qua*.

C.2) Passando alla disamina del profilo soggettivo (concernente cioè gli impatti sulla situazione finanziaria dell'Ente comunale) e della correlata convenienza economica della scelta gestionale, si evidenzia che la documentazione acclusa alla deliberazione in oggetto propone una lettura comparativa – anche tramite tabelle – dei costi correlati all'affidamento *pro tempore* in essere, rapportandoli al contenuto dell'offerta di C.B.B.O., al fine di pervenire ad indicare un'asserita pozziorità e preferibilità del modulo *in house*.

A tal riguardo, si vedano i Parr. 5.2 (concernente *"i valori economici della proposta, i fabbisogni standard e il preventivo del precedente gestore"*) e ss. della *"Relazione in merito alla congruità dell'affidamento in house providing a C.B.B.O. S.r.l."*, allegata alla deliberazione in esame.

Inoltre, in sede di *"Relazione illustrativa della scelta della modalità di gestione del servizio pubblico locale"* ex art. 14-31, d.lgs. n. 201/2022, si specifica che *"analizzando in senso differenziale il servizio rispetto alla precedente gestione, emerge un risparmio che il gestore, nel corso dei colloqui, ha stimato sul primo anno di servizio, non inferiore a 3.000€"* (pag. 24).

Infine, in merito ai profili ex art. 20 TUSP – concernenti gli oneri di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche – il *"Formulario TUSP AGCM"* si sofferma su eventuali *"partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici"*, specificando che *"non sono presenti nelle partecipazioni dirette o indirette di primo e secondo livello società esercenti il servizio di igiene urbana"*.

La Sezione, al riguardo, prende atto dell'onere adempiuto.

Passando ad esaminare il profilo della convenienza economica dell'operazione, occorre menzionare il parere ex art. 239, comma 1, lett. b), n. 3 del TUEL, ove il Revisore dei conti puntualizza che *"il prezzo di acquisto dell'1% della partecipazione in C.B.B.O. S.r.l. pari ad Euro 27.363,00 è da intendersi congruo rispetto il patrimonio netto sociale di Euro 2.700.773 al 31.12.2022 (oltre utili maturati ad oggi) e che da verifiche effettuate sui bilanci del 2017/2021/2022 non sono emerse criticità di gestione"*, esprimendosi quindi favorevolmente.

Sotto il profilo della scelta tra autoproduzione ed esternalizzazione, in sede di relazione ex art. 17, d.lgs. n. 201/2022 l'Amministrazione si sofferma dapprima sulle caratteristiche del mercato di riferimento: *"il servizio di gestione dei rifiuti urbani è qualificato, anche a livello normativo come un servizio pubblico locale a rilevanza economica a rete (cfr. D. Lgs. 201/2022) e soggetto a specifica regolazione, sia normativa (D. Lgs. 152/2006) che di livello amministrativo (cfr. regolazione tariffaria, di qualità e trasparenza da parte di ARERA)... le attività di raccolta (differenziata e indifferenziata), trasporto e avvio a recupero o smaltimento e spazzamento, nonché i servizi connessi (ritiro ingombranti, supporto agli adempimenti amministrativi, attività formativa e di gestione delle campagne educative ed ambientali, etc...) sono affidate unitariamente ad un unico soggetto su tutto il territorio comunale"* (pag. 17-18).

Con specifico riferimento all'ambito di prossimità del Comune, la relazione osserva che *"l'analisi del contesto territoriale provinciale, anche grazie ai dati della ricerca ReOpenSPL di Invitalia evidenzia un territorio con diversi player in house providing (la stessa C.B.B.O. S.r.l., Servizi Comunali S.p.A., Garda Uno S.p.A., ValCamonica Servizi, Servizi Ambiente Energia Valle Sabbia S.r.l., Chiari Servizi S.r.l., Azienda Servizi Territoriali S.p.A., Borgosatollo Servizi, Sirmione Servizi) e alcuni gestori affidatari con gara. Tuttavia (...) le recenti procedure di affidamento nell'area provinciale hanno visto una scarsa partecipazione di operatori economici, con fondamentalmente un principale player privatistico Aprica S.p.A. (i.e. il precedente gestore - n.d.R.), del gruppo A2A, e alcune cooperative sociali locali aggiudicatrici di affidamenti riservati per scelta degli Enti locali, nonché un operatore non locale ECO Seib S.r.l. aggiudicatario di alcune procedure fra il 2021 e il 2022. (...) Il mercato locale è ulteriormente peculiare e potenzialmente "viziato" proprio dall'assetto degli impianti a*

valle del ciclo, ove si annoverano tredici impianti di termovalorizzazione lombardi, più della metà dei quali fanno riferimento sempre al gruppo industriale A2A, che tratta circa i tre quarti dei rifiuti urbani lombardi destinati all'incenerimento" (cfr. ancora relazione ex art. 17 cit.). L'Ente conclude illustrando "le peculiarità sia del mercato dei rifiuti urbani in generale che dello specifico contesto bresciano. In tal senso, la scelta di procedere ad un affidamento in house (posta la congruità dei valori dell'affidamento medesimo di cui ai successivi paragrafi) è anche funzionale a meglio proteggersi, tramite l'autoproduzione di una parte della filiera, da una dinamica di "quasi monopolio" sulle altre componenti della filiera medesima e mantenere su tale componente un controllo strategico e operativo al fine di cogliere i benefici di potenziali modifiche dell'assetto impiantistico a valle" (così relazione ex art. 17 cit., pag. 19).

La Sezione prende atto dei profili riferiti dall'Ente.

D) Adempimento dell'onere di motivazione in ordine alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.

Al riguardo, giova in primo luogo soffermare l'attenzione sulla stessa deliberazione in esame: "questa Amministrazione aderendo a CBBO SpA, mediante la sottoscrizione di azioni, trattandosi di una Società Partecipata, a totale capitale pubblico, già operante in una vasta area territoriale Bresciana, ai fini dell'affidamento del servizio pubblico di igiene urbana secondo il modello c.d. in house providing" intende operare "nella prospettiva di implementare un progetto gestionale che, anche attraverso adeguati investimenti, è in grado di assicurare il raggiungimento di performance di recupero analoghe a quelle già raggiunte in altri Comuni da tempo serviti" (così del. C.C. cit., pag. 7).

In secondo luogo, l'art. 10 dello stipulando contratto allegato delinea i poteri di monitoraggio del servizio, esercitabili dal Comune (anche "in qualsiasi momento") nell'ambito del programma dei controlli pianificato con la Società.

Ancora, la relazione ex art. 17, d.lgs. n. 201/2022 al Par. 5.5 (pag. 41 ss.) per un verso si sofferma su "l'efficienza gestionale di C.B.B.O. rispetto al mercato di riferimento", tramite analisi dei costi di società e personale; e dall'altro, prendendo a riferimento gli interessi della collettività di riferimento, dà conto della "assunzione di impegni e obblighi da parte del gestore su temi di particolare interesse dell'Amministrazione" (ivi, Par.

5.6, pag. 43), quali esemplificativamente: la complessiva riduzione del rifiuto avviato a smaltimento; il miglioramento della qualità dei rifiuti conferiti agli impianti di trattamento; la riduzione del posizionamento su suolo pubblico di contenitori per la raccolta dei rifiuti.

Osserva l'Ente che, *“in considerazione dello stretto rapporto collaborativo che si andrebbe ad instaurare tra l'Amministrazione affidante e la Società, proprio dell'affidamento “in house”, si ritiene che lo stesso permetterà all'Amministrazione di disporre di uno strumento agile ed efficace per modificare, anche in corso d'opera, il servizio svolto adattandolo alle esigenze del territorio con costi verificabili e sempre sotto controllo. Inoltre, l'assenza di terzietà insita nel rapporto “in house” e l'esistenza del “controllo analogo” consentiranno di meglio garantire i risultati che si intendono raggiungere secondo un comune progetto”* (così relazione ex art. 17, d.lgs. n. 201/2022, pag. 44).

Anche sul punto, dunque, la Sezione prende atto.

E) Adempimento dell'onere di motivazione in ordine alla compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese.

A tal proposito, la *“relazione illustrativa della scelta della modalità di gestione del servizio pubblico locale”* ex artt. 14-31, d.lgs. n. 201/2022, a pag. 14, prende le mosse dai criteri elaborati dalla giurisprudenza euro-unitaria (cfr. sentenza Altmark del 24 luglio 2003, C-280/00).

Nel caso di specie – prosegue la relazione – *“il contratto e il disciplinare tecnico definiscono puntualmente i livelli tecnici e di qualità del servizio richiamando inoltre la regolazione ARERA (TQRIF – i.e., Deliberazione 18 gennaio 2022, 15/2022/R/rif, recante “Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani” – n.d.R.) nonché le previsioni che il Comune in qualità di ETC (i.e., Ente territorialmente competente – n.d.R.) definirà nel corso dell'affidamento. In tal senso, per l'individuazione degli standard qualitativi minimi si rimanda alla regolazione ARERA di settore ed in particolare alle disposizioni in materia di qualità del servizio (TQRIF)”*.

Inoltre, lo schema dello stipulando contratto tra il Comune e C.B.B.O. – allegato alla deliberazione in esame – prevede che *“gli importi delle voci di costo imputabili al servizio*

prestato dal Gestore sono aggiornati ogni anno sulla base dei costi sostenuti dal Gestore a tale titolo ed adeguati secondo il MTR adottato da ARERA nella regolazione di settore vigente a tale data” (art. 26).

Sulla scorta di tali profili, la relazione *ex art. 14, d.lgs. n. 201/2022* afferma che *“la regolazione ARERA costituisce chiaramente tetto massimo ai corrispettivi tariffari e, di conseguenza, il livello di margine di utile ragionevole/congrua remunerazione del capitale investito definito dall’Autorità non rischia di essere superato in corso di gestione. In tal senso, la presenza di una regolazione nazionale quale livello massimo di costo costituisce una garanzia sotto il profilo della coerenza con la normativa in materia di aiuti di stato”* (pag. 16).

La Sezione prende atto.

F) Adempimento dell’onere di sottoposizione dell’atto deliberativo a forme di consultazione pubblica.

Il profilo risulta solo fugacemente preso in considerazione nella delibera in esame, laddove si afferma che *“il presente atto deliberativo in schema è stato pubblicato sull’albo pretorio del Comune di Flero per 15 giorni consecutivi ai fini della consultazione prevista dall’Art. 5 del D. Lgs. 175/2016”* (del. n. 26/2023 cit., pag. 6).

P.Q.M.

La Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per la Lombardia, nelle considerazioni sopra esposte rende il parere di cui all’art. 5, commi 3 e 4, del d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dall’art. 11 della legge 5 agosto 34, sulla deliberazione del Comune di Flero (BS) n. 26 dell’11 ottobre 2023.

DISPONE

la trasmissione della presente deliberazione via PEC al sindaco del Comune di Flero, anche in qualità di presidente del consiglio comunale, perché ne informi l’assemblea.

ORDINA

al Comune di Flero di pubblicare la presente deliberazione, entro cinque giorni dalla ricezione, sul proprio sito *internet* istituzionale ai sensi dell’art. 5, comma 4, del d.lgs. n. 175 del 2016.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deliberato nella camera di consiglio del 6 dicembre 2023.

Il Relatore
(Francesco Testi)

Il Presidente
(Maria Riolo)

Depositata in Segreteria l'11 dicembre 2023

Il Funzionario preposto
al servizio di supporto
(Susanna De Bernardis)